



Sentenza n. 19 /2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Il Giudice Unico delle pensioni, Consigliere Gianluca Braghò,
nella pubblica udienza del giorno 31 gennaio 2019,
ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 20509 del registro di Segreteria, proposto da
[REDACTED], già Capo di I^a classe della Marina
Militare in quiescenza dal 01.06.2016, [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato in Arezzo, viale Michelangelo, n.26 presso lo
studio dei difensori avvo.ti Eleonora Barbini, Guido Chessa e Chiara Chessa del
foro di Arezzo, che lo rappresentano e difendono anche disgiuntamente.

Esaminati gli atti e documenti di causa;
uditi i procuratori delle parti costituite, presenti anche per delega;
ritenuto in

FATTO

con ricorso depositato in data 13 agosto 2018, ritualmente notificato, il signor [REDACTED]
ha esposto quanto di seguito evidenziato:

- di aver prestato servizio nella Marina Militare dal 26.8.1983 al giorno 1.06.2016,
ultimo giorno di servizio, dopo il quale è stato collocato a riposo conseguendo la
pensione ordinaria per inabilità calcolata con il sistema misto;

- di essere stato posto in quiescenza con determina assunta dall'amministrazione militare di appartenenza, per infermità di talché al 31.12.1995 non aveva maturato un'anzianità di servizio utile ai fini del trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo e, in particolare: 15 anni e mesi 2 di servizio utile al 31.12.1995;

In gravame l'interessato ha esposto:

- che l'I.N.P.S. gli ha liquidato la pensione ordinaria diretta di inabilità con il sistema misto con atto prot. INPS SP012017877613, indicando i coefficienti di calcolo;
- che l'I.N.P.S. ha effettuato il calcolo della quota retributiva di pensione facendo applicazione dell'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 con il correlato coefficiente di rendimento di 0.353 al 31.12.2992, anziché utilizzando il diverso coefficiente migliorativo della base pensionabile previsto dall'art. 54 del D.P.R. 1092/73 applicabile al personale militare;
- che è stata proposta domanda all'I.N.P.S. in data 21.02.2018 per la rideterminazione della pensione, secondo quanto disposto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, mediante applicazione dell'aliquota del 44% della base pensionabile per il periodo di servizio fino al 31/12/1995;
- che il provvedimento di pensione non prevede altresì l'applicazione del comma 7 dell'art. 3 del decreto legislativo n.165/1997, ovvero del beneficio che determina il calcolo del montante contributivo moltiplicando per 5 la base imponibile dell'ultimo anno di servizio e moltiplicando il totale per l'aliquota di computo della pensione, trattandosi di beneficio equivalente al riconoscimento dell'ausiliaria per il personale che non vi abbia potuto accedervi per infermità;
- che il ricorrente ha prodotto apposita istanza di riliquidazione in data 26.12.2017;
- che ha fatto seguito il silenzio dell'I.N.P.S.

In diritto, il difensore dopo aver considerato che il ricorrente alla data del 31.12.1995 aveva maturato un'anzianità contributiva inferiore ad anni 18 e che il relativo trattamento pensionistico è stato correttamente liquidato con il c.d. sistema misto, ossia con il sistema retributivo per l'anzianità maturata fino al 31.12.1995 e con il sistema contributivo per l'anzianità maturata dall'1.1.1996, e con la somma della c.d. quota A e

della c.d. quota B, ha desunto che per la pensione spettante al ricorrente in quota A si debba tener conto dell'aliquota di rendimento derivante dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché dell'aliquota considerata dall'I.N.P.S. in applicazione dell'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973.

Pertanto, ha chiesto la rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione, per la pensione spettante in quota A dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 44 dello stesso D.P.R., con conseguente differenza migliorativa sul montante di pensione lorda annua attualmente in godimento.

Per quanto concerne il beneficio di cui all'art. 3 comma 7 del d.lgs. n.165/1997, il difensore richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Sez. Giurisdiz. Abruzzo, sent. n. 27/2017 e n.28/2017; Sez. Giurisdiz. Calabria, sent. n. 350/2017; Sez. giur. Molise, sent. n.53/2017 e sent. n.49/2018), ha invocato la sussistenza dei presupposti per l'applicazione alla posizione del proprio assistito.

Il ricorrente ha concluso per la condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione ordinaria diretta di inabilità n.17274929, in applicazione di entrambe le domande, con conseguente condanna alla corresponsione degli arretrati pari alla differenza fra la pensione ricalcolata e quella effettivamente riscossa dalla data di collocamento a riposo o, in subordine, dalla data della domanda; con condanna agli interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolare sul rateo degli arretrati della pensione come liquidati. Vittoria di spese ed onorari di giudizio.

Con memoria pervenuta il 29.11.2018, si è costituito in giudizio l'I.N.P.S. che ha chiesto il rigetto del ricorso sia per la domanda di applicazione dell'art. 54 del D.P.R. n.1092/73, sia per la domanda di applicazione del coefficiente figurativo di cui all'art. 3 comma 7 del d.lgs. n.165/1997.

L'Istituto, dopo aver esposto che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995, per coloro che alla data del 31/12/1995 erano in possesso di un'anzianità inferiore a 18 anni, opera il sistema misto (retributivo per le anzianità maturate alla data del 31.12.1995 e quello contributivo per le anzianità contributivo a far data dall'1.1.1996), sullo specifico

punto dell'aliquota di rendimento per il calcolo della pensione in relazione alle anzianità maturate al 31/12/1995, ha sostanzialmente dedotto che si debba ritenere che l'art. 54 comma 1 d.P.R. 1092/1973, sia stato introdotto proprio per salvaguardare tutti coloro che non avrebbero potuto continuare il servizio ma, al tempo stesso, senza aver raggiunto il 20° anno utile alla pensione per il conseguimento del coefficiente pari al 44% della base pensionabile che, come sopra detto, costituiva la pensione minima.

Con riferimento all'applicazione del coefficiente figurativo di cui al citato art. 3 comma 7, parte resistente insiste per l'infondatezza nel merito, ritenendo che la norma attribuisca il diritto al beneficio pensionistico solo per coloro che hanno raggiunto il collocamento a riposo per limiti di età, senza aver potuto accedere al regime dell'ausiliaria.

Infine, l'INPS evidenzia che l'art. 16, comma 6, della legge 412/1991 ha disposto per i crediti di natura previdenziale e assistenziale il divieto di cumulo fra interessi e rivalutazione monetaria sui ratei arretrati, e la corresponsione della rivalutazione esclusivamente sulla parte eccedente la misura degli interessi legali.

Vittoria di spese e competenze del giudizio.

In udienza le parti hanno ribadito le argomentazioni di cui ai suindicati scritti. Parte ricorrente ha depositato memoria integrativa.

All'esito della trattazione orale, la causa è stata trattenuta in decisione e il giudizio è stato definito con sentenza, con lettura del dispositivo nei modi di legge.

DIRITTO

La legge 8 agosto 1995 n. 335, all'art. 1, comma 1, per il calcolo dei trattamenti pensionistici, ha introdotto il principio della *"commisurazione dei trattamenti alla contribuzione"*. Per gli iscritti che alla data del 31.12.1995 avevano maturato un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, il comma 13 ha stabilito che la pensione venisse liquidata interamente con il sistema retributivo.

Per i soggetti che, come il ricorrente, al 31.12.1995 non avevano i 18 anni di anzianità contributiva, la legge ha previsto l'adozione del c.d. sistema misto, disponendo al comma 12 dello stesso articolo che la pensione è determinata dalla somma: *"a) della quota corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con*

riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data; b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.”

Ciò posto, nel caso in esame il ricorrente non si duole dell'avvenuta applicazione nei suoi confronti dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, ossia dell'avvenuta determinazione della pensione secondo il c.d. sistema misto, retributivo per le anzianità maturate al 31/12/1995 e contributivo per quelle maturate dopo la suddetta data, ma contesta il fatto che per la determinazione di quella parte della pensione calcolata con il sistema retributivo l'aliquota di rendimento sia stata individuata con riferimento all'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973, anziché all'art. 54 dello stesso D.P.R., riguardante il personale militare.

Il *thema decidendum* verte, dunque, sui “coefficienti di rendimento” applicati dall'I.N.P.S. a alla data del 31.12.1995 (a fronte di anni 15 e mesi 2 di anzianità contributiva). Il ricorrente rivendica l'applicazione dell'art. 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, mentre l'I.N.P.S. ha provveduto secondo quanto disposto dall'art. 44 dello stesso D.P.R. applicabile al personale a ordinamento civile.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento in relazione all'invocata applicazione del metodo di calcolo pensionistico previsto dall'art. 54 del D.P.R. n.1092/73.

Occorre preliminarmente osservare che il ricorrente vanta una anzianità di servizio utile al 31.12.1995 di 15 anni mesi 2.

Al ricorrente, appartenente alla Marina Militare, pacificamente si applica l'art. 54, che, per il personale militare, prescrive che “la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.”, aggiungendo che la pensione determinata con l'applicazione delle suddette percentuali non può superare comunque l'80 per cento della base pensionabile.

L'art. 44 del D.P.R. n. 1092/1973 in base al quale *"la pensione spettante al personale civile con l'anzianità di quindici anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento della base pensionabile; detta percentuale è aumentata di 1,80 per ogni ulteriore anno di servizio utile fino a raggiungere il massimo dell'ottanta per cento."*, è collocato al Titolo III, Capo I Personale civile e, pertanto, non si applica al personale militare.

Le argomentazioni addotte dall'I.N.P.S. a sostegno della domanda di rigetto sono prive di supporto giuridico e non trovano riscontro nei suddetti riferimenti normativi: l'Istituto sostiene, fondamentalmente, che l'art. 54 sia stato dettato a salvaguardia di coloro che *"non avrebbero potuto continuare il servizio"*, e, quindi, riguarderebbe coloro che sarebbero cessati con la maturazione di una pensione minima (*contra*, in senso conforme alla tesi dell'INPS, Sez. giur. Lombardia sent. n.95/2017).

Trattasi di considerazione che viene smentita dalla stessa formulazione della norma, che dopo i 20 anni di servizio, ferma restando l'aliquota del 44%, prevede un'aliquota aggiuntiva per ogni anno dell'1,80% per il trattamento pensionistico *"normale"*.

In sostanza l'art. 54 detta i criteri di determinazione della pensione per il personale militare, mentre l'art. 44 riguarda la determinazione della pensione del personale civile.

Né d'altra parte la legge 335/1995 nel prevedere la liquidazione della pensione con il sistema misto per coloro che non avessero raggiunto i 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, ha interferito con le regole previste per la determinazione della pensione col criterio retributivo e, segnatamente con la determinazione delle aliquote di rendimento. L'art. 1, comma 12, di detta legge, nel disporre l'applicazione del sistema retributivo, ha, infatti, rinviato al sistema *"previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data"*.

In conformità alla giurisprudenza della Sezione, questo giudice è dell'avviso che che nella determinazione di quella parte della pensione cui si applica il sistema retributivo, l'I.N.P.S. debba attenersi alle norme applicabili alla categoria di appartenenza del ricorrente (in senso conforme alla tesi sostenuta dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, cfr. I Sezione centrale giurisdizionale d'appello, sent. n.422/2018).

Per le argomentazioni svolte il ricorso deve essere accolto con riconoscimento del diritto

del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Sulle somme spettanti per effetto della presente sentenza è dovuto il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali in applicazione dell'art. 16 comma 6 della legge n.412/1991.

Nel medesimo ricorso, il ricorrente invoca altresì l'applicazione dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, a tenore del quale si prevede che *“per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi è determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare (e per il personale delle Forze armate) il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato”*.

La domanda non è fondata e non merita accoglimento.

Dal prospetto riepilogativo della liquidazione del trattamento pensionistico in godimento (pensione ordinaria diretta di inabilità), si evince che nel calcolo della prestazione, computata con il sistema misto, non è ricompreso l'incremento del montante individuale dei contributi pari a cinque volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicato per l'aliquota di computo della pensione, posto che il provvedimento di liquidazione non richiama l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 165 del 1997.

Ne consegue sul piano fattuale che il ricorrente per circostanze oggettive derivanti dall'accertamento della sua inidoneità al servizio militare indeterminato non è stato ammesso, pur in presenza di sua specifica e successiva istanza, al beneficio migliorativo

previsto dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo n.165/1997, in quanto non al termine naturale del servizio al momento dell'esercizio dell'opzione.

Sulla questione, al giudicante non sfugge la sussistenza di precedenti pronunce di primo grado di segno favorevole alla posizione del ricorrente (cfr. su tutte, Corte conti sez. giur. Abruzzo nn.27 e 28/2012; Sezione giur. Molise, sent. n.53/2017; Sez. giur. Calabria, n.350/2017, in relazione ad inidoneità assoluta e permanente al servizio senza possibilità di transito nei ruoli civili del Ministero della Difesa), le quali riconoscono l'estensione del beneficio contributivo al personale militare a cui è stata precluso l'accesso all'opzione di collocamento in ausiliaria, in ragione del congedo assoluto per inidoneità al servizio militare indeterminato.

Tuttavia, questo giudice è dell'avviso che tali sentenze fondano il proprio convincimento su una non condivisibile interpretazione letterale e sistematica della norma, poiché tali pronunciamenti, pur con diverse sfumature motivazionali, non tengono conto dei presupposti di fatto necessari per la fruizione dell'invocato beneficio contributivo. Presupposti fattuali che sono ricompresi nella dizione letterale dell'invocata disposizione e che sono peraltro ricavabili dall'interpretazione sistematica delle norme in materia di ausiliaria.

Al riguardo, occorre innanzi valorizzare la determinazione volitiva del ricorrente che ha (legittimamente) optato per il conseguimento di un immediato trattamento pensionistico di inabilità, anziché proseguire il rapporto di pubblico impiego nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa.

Il giudizio diagnostico espresso dal dipartimento militare di medicina legale, sede di La Spezia, (verbale CMO 01/2699/MM) del giorno 1.6.2016 ha riconosciuto la non idoneità del ricorrente al servizio militare incondizionato, ma, contestualmente, l'idoneità alla riserva e al transito nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della legge n.266/1999.

La circostanza non è irrilevante sotto il profilo giuridico, poiché la prosecuzione del rapporto di lavoro subordinato avrebbe consentito il naturale prosieguo del rapporto di dipendenza con l'amministrazione pubblica, potenzialmente sino al collocamento a

riposo per raggiunti limiti di età, senza dunque accedere al trattamento pensionistico anticipato.

In secondo luogo, alla stregua di una diversa opzione ermeneutica della norma invocata per fondare il ricorso, il riferimento al personale militare che non è in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere in posizione ausiliaria è da intendersi diretto a coloro che all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o durante il quinquennio in posizione ausiliaria non possono beneficiare dell'istituto, ma non anche a coloro che sono cessati anticipatamente dal servizio.

Si tratta di una previsione affatto discriminatoria o irragionevole, poiché la disposizione si limita a prevedere il trattamento in posizione ausiliaria o, in alternativa, il beneficio compensativo a favore di coloro che hanno prestato il servizio sino al raggiungimento dell'età pensionabile, siano essi appartenenti al personale militare che alle categorie di personale civile previste dalla legge.

In altri termini, si riconosce un beneficio contributivo opzionale a favore dei dipendenti pubblici che hanno svolto interamente il proprio percorso lavorativo, restando al di fuori del campo di applicazione della norma, forme di tutela a carattere assistenziale o solidaristico, quale conseguenza di accertate inidoneità all'impiego non dipendenti da causa di servizio, per le quali l'ordinamento appresta il trattamento pensionistico ordinario di inabilità.

Non a caso, la medesima disposizione invocata dal ricorrente, contiene nel suo *incipit* un testuale riferimento al personale di cui all'articolo 1 (ad ordinamento civile) escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza.

Il richiamo all'art. 1 del citato decreto legislativo consente al legislatore di armonizzare i trattamenti pensionistici del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Ed infatti, quale norma di chiusura del sistema armonizzato, l'art. 992 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n.66 prevede, per il personale militare, che il collocamento in

ausiliaria quinquennale avvenga esclusivamente a seguito del raggiungimento del limite di età per il collocamento a riposo.

Alla luce delle superiori argomentazioni, sia per il personale civile al quale è preclusa *ab initis* l'opzione per il collocamento in posizione ausiliaria, sia per il personale militare, il montante contributivo maggiorato di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione, è applicabile esclusivamente in presenza di un presupposto indefettibile: l'aver svolto il servizio sino alla data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.

Per tali motivi la domanda, *in parte qua*, non può trovare accoglimento.

Stante la parziale soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso n. 20509, proposto da [REDACTED], e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973.

Sulle somme spettanti per effetto della presente sentenza si applica il maggiore importo tra rivalutazione monetaria e interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei, anche arretrati e sino al soddisfo.

Rigetta nel resto il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in Genova, 31 gennaio 2019.

IL GIUDICE

(Cons. Gianluca Braglio)

Gianluca Braglio

Depositata in Segreteria il 31 GEN 2019

Il Funzionario Preposto

f.to

Collaboratore
Reg. Gigliola Valli
[Signature]